

CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

AIGI

(Associazione italiana giuristi di impresa)

Scheda tecnica per l'emaneazione del parere del CNEL

La descrizione delle attività professionali cui l'AIGI si riferisce è rinvenibile negli art. 2 e 3 dello statuto. L'AIGI, costituita da persone fisiche, riguarda il Giurista di impresa, ossia **è colui che svolge attività professionale di assistenza e consulenza in materia giuridica alle dipendenze di imprese o enti sia privati sia pubblici, di associazioni di imprese, di enti pubblici economici, della pubblica amministrazione (appresso cumulativamente indicati come "imprese"). Il Giurista di Impresa concorre ai processi decisionali e gestionali dell'impresa, mediante l'apporto delle proprie specifiche competenze giuridiche**

Premessa metodologica	3
Requisiti richiesti	4
Documentazione agli atti.....	4
Requisito a).....	6
Requisito c).....	9
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f).....	11
Requisito g).....	11
Riscontro finale	12

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Requisiti richiesti

- a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- b) adozione di uno statuto che sancisca:
 - un ordinamento a base democratica;
 - senza scopo di lucro;
 - la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte;
 - la rappresentatività elettiva delle cariche interne;
 - l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
 - la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
 - l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- d) sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
- g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Requisiti richiesti

(art. 26 D.L.vo 206/2007 pubblicato in G.U. 9/11/2007)

Documentazione agli atti

1. nota della AIGI al Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la richiesta dell'associazione di annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 206/2007 (20 ottobre 2009, Prot. MG n. 135415E del 3 novembre 2009);
2. lettera del Ministero della Giustizia alla AIGI avente ad oggetto la richiesta di documentazione integrativa (data di istanza dell'associazione: 20 ottobre 2009). Prot. MG n. 26003U del 19 febbraio 2010;
3. nota della AIGI al Ministero della Giustizia in riscontro alla nota ministeriale di richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al precedente punto 2;
4. lettera del Ministero della Giustizia al CNEL avente ad oggetto la richiesta di parere, inclusa la posizione sul Ministero competente per materia (Prot. CNEL n. 5846-13.7 del 16 novembre 2010);
5. atto costitutivo dell'Associazione italiana giuristi d'impresa AIGI (atto notaio registrato in data 2 luglio 1976);
6. allegato A all'atto di cui al precedente punto 5: scrittura privata riguardante la costituzione dell'AIGI;
7. allegato all'atto di cui al precedente punto 5: statuto;
8. copia del Certificato Generale del casellario Giudiziale del Presidente G. LIGAS (10 marzo 2010);
9. copia del verbale della seduta dell'assemblea ordinaria del 9 ottobre 1997. Estratto Odg: 3) approvazione codice deontologico (già codice di condotta); 4) rinnovo cariche sociali;
10. organigramma al 2007: composizione del consiglio generale, del collegio dei revisore dei conti e del collegio dei probiviri;
11. copia del verbale di constatazione 14 ottobre 2009 riguardante la seduta dell'assemblea straordinaria con all'Odg: proposte di modifiche statutarie;
12. statuto (2010);
13. copia del regolamento elettorale approvato dal consiglio generale AIGI nella riunione del 19 novembre 2009;
14. nota del presidente AIGI in merito all'organizzazione territoriale dell'associazione;

Documentazione integrativa (richiesta dall'Ufficio in data 4 settembre 2012 e pervenuta il 19 ottobre 2012):

15. dichiarazione sostitutiva del presidente in merito agli elenchi dei soci;
16. elenchi dei soci per gli anni: 2012, 2011 e 2010;
17. estratto relativo ai convegni promossi nel 2012;
- 18. documento relativo ai programmi della *scuola nazionale di specializzazione per giuristi di impresa***
19. dichiarazione del presidente in merito al regolamento sulla formazione e sull'aggiornamento dei soci (ad oggi non emanato);
20. dichiarazione del presidente in merito alla eliminazione dal sito www.aigi.it di ogni riferimento ad una iscrizione presso il CNEL.

Documentazione integrativa (richiesta dall'Ufficio in data 19 ottobre 2012 e pervenuta il 30 ottobre 2012):

21. dichiarazione sostitutiva del presidente della AIGI, richiesta dall'Ufficio per la verifica di assenza di sovrapposizione con professioni regolamentate.

Requisito a)

avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

Riscontro

Agli atti risulta copia dell'atto costitutivo, quale atto notaio del 23 giugno 1976. Tale associazione risulta costituita con l'acronimo AIGI con le seguenti finalità:

- il riconoscimento e l'affermazione della figura e del ruolo professionale dei Giuristi d'Impresa nell'ambito del contesto sociale e del mondo delle imprese;
- la disciplina della relativa attività, secondo i principi dello statuto, del codice di condotta dell'associazione e delle norme che dovessero essere stabilite da leggi e regolamenti nazionali e della Unione Europea.

(**) Nella documentazione agli atti si rinviene l'attestazione dell'AIGI di essere:

- iscritta dal 13 marzo 2002 nell'apposito elenco tenuto a cura del CNEL;
- parte dal 1997 della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate presso il CNEL;
- riconosciuta ed iscritta nella Banca dati del CNEL delle associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate.

Tali dichiarazioni sono confermate nella pagina del sito www.aigi.it, sezione profilo.

A seguito delle integrazioni pervenute il 19 ottobre 2012, ognuna di queste dichiarazioni risulta eliminata dal sito menzionato

Requisiti sub b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

L'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione. Nel dettaglio, l'art. 9 dello statuto definisce gli organi associativi, ossia l'assemblea dei soci, il consiglio generale e, ove nominato, il comitato direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri.

Gli art. 10 e ss. dello statuto riguardano le procedure di costituzione e funzionamento degli organi associativi. In particolare sono ivi descritti:

- i compiti, le attribuzioni e le funzioni degli organi associativi;
- le norme in merito alla rappresentanza, alle elezioni e al voto (con limitazioni al numero di deleghe, il cui numero massimo è pari a 30). Il dettaglio di tali norme è altresì rinvenibile nel regolamento elettorale;
- le procedure di convocazione e di svolgimento delle sedute degli organi associativi (inclusa la possibilità del voto per corrispondenza);
- la durata massima delle cariche (3 anni, 5 anni per il collegio dei probiviri);
- il limite al numero dei mandati (2 per il presidente);

Nei medesimi articoli risultano, altresì, disciplinate e/garantite:

- la trasparenza degli assetti organizzativi;
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne;
- l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata (inclusa la possibilità di costituire sezioni territoriali, art. 21 dello statuto). Al riguardo, sul sito www.aigi.it/carichesociali è possibile verificare la costituzione e/o il sostegno a strutture come la commissione tecnica per la valorizzazione della professione, la scuola nazionale di specializzazione per giuristi di impresa, il comitato per l'innovazione tecnologica.

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità sono rinvenibili all'art. 14 dello statuto, dove è previsto che l'appartenenza ad un organo collegiale è incompatibile con l'appartenenza ad altro organo collegiale (fatta eccezione per la qualità contestuale di membro del consiglio generale e del comitato direttivo).

Ulteriori norme sono previste: all'art. 6 dello statuto (doveri dei soci) e nel codice deontologico (già codice di condotta).

Il fine non di lucro è previsto all'art. 1 dello statuto, unitamente alla denominazione e alla durata dell'associazione.

L'art. 2 dello statuto riguarda i soci, distinti nelle seguenti categorie: soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari. Solo i soci onorari ed i soci ordinari hanno per statuto diritto di voto. La descrizione dei titoli professionali o di studio necessari per far parte della AIGI è riportata all'art. 4 dello statuto, da cui si evince che solo per i soci ordinari è previsto il possesso della laurea in giurisprudenza e di un definito curriculum. Per i soci sostenitori ed onorari non è previsto il possesso di uno specifico titolo di studio.

La descrizione delle attività professionali cui l'AIGI si riferisce è rinvenibile negli art. 2 e 3 dello statuto. L'AIGI, costituita da persone fisiche, riguarda il Giurista di impresa, ossia **è colui che svolge attività professionale di assistenza e consulenza in materia giuridica alle dipendenze di imprese o enti sia privati sia pubblici, di associazioni di imprese, di enti pubblici economici, della pubblica amministrazione (appresso cumulativamente indicati come "imprese"). Il Giurista di Impresa concorre ai processi decisionali e gestionali dell'impresa, mediante l'apporto delle proprie specifiche competenze giuridiche**

Agli atti risulta l'organigramma al 2007: composizione del Consiglio generale, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

L'organigramma ad oggi è disponibile sul sito www.aigi.it/carichesociali.

(**) Sul su requisito b) relativo alla precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte si segnala che per statuto solo per una tipologia di socio (ossia ordinario) è previsto il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea in giurisprudenza) unitamente ad un ben definito curriculum.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto e non svolgono per statuto l'attività di giurista di impresa.

Requisito c)

tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

Riscontro

L'AIGI ha allegato l'organigramma (2007-2009) avente ad oggetto la composizione del consiglio generale, del collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei probiviri.

Risulta, altresì, agli atti la nota del presidente (2010) sull'organizzazione territoriale dell'associazione, da cui si evince che il numero complessivo dei soci è pari a 1143, distribuiti in 18 regioni.

A causa della carenza della originaria documentazione e dato atto delle integrazioni pervenute all'Ufficio il 19 ottobre 2012 a seguito di pertinente richiesta di integrazione documentale, oltre alle norme statutarie si riscontra:

- dichiarazione del presidente in merito alle modalità di tenuta ed aggiornamento periodico e costante dell'elenco dei soci;
- registri dei soci per gli ulteriori anni 2012-2011-2010.

Requisito d)

sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Riscontro

L'AIGI nella nota di cui al punto 3 dell'elenco di documentazione agli atti attesta che l'unico regolamento finora adottato e vigente è il regolamento elettorale.

L'AIGI ha un proprio codice deontologico, già codice di condotta.

Lo statuto prevede all'art. 25 il collegio dei probiviri.

L'art. 26 dello statuto riguarda il procedimento disciplinare; sono ivi indicate le sanzioni ed i provvedimenti, la cui gravità è commisurata in proporzione ai fatti contestati (avvertimento, censura, sospensione, radiazione).

Requisito e)

previsione dell'obbligo della formazione permanente

Riscontro

L'obbligo della formazione permanente e/o dell'aggiornamento continuo è previsto nello statuto sia all'art. 3 - tra gli scopi della AIGI - sia all'art. 6, come doveri dei soci. Al riguardo si segnala che tale obbligo è previsto, per statuto, solo in capo ai soci ordinari.

L'art. 6, comma 2 dello statuto prevede, altresì, l'emaneazione da parte del Consiglio generale di un apposito regolamento sui requisiti minimi affinché l'obbligo della formazione sia onorato. Nella documentazione agli atti (punto 3), l'AIGI dichiara l'elaborazione in corso di una idonea disciplina sui temi dell'aggiornamento e della formazione.

(**) In data 19 ottobre 2012, il Presidente, con propria comunicazione, ha confermato l'esistenza del Regolamento sulla formazione e sull'aggiornamento dei soci.

Requisito f)

diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

Agli atti risulta la nota del presidente dell'AIGI, relativa all'organizzazione territoriale dell'associazione. Per ciascuna delle sette sezioni territoriali, sono ivi indicati: a) nominativi e recapiti dei responsabili territoriali; b) numero complessivo dei soci per ogni sezione e per ogni regione (senza la distinzione tra ordinari, sostenitori e onorari). In particolare, risultano 1143 soci, suddivisi in 18 regioni:

- I. Piemonte: 83;
- II. Lombardia: 532, Liguria: 25;
- III. Veneto: 62, FVG: 23, Trentino Alto Adige: 4;
- IV. Emilia Romagna: 67, Marche: 10;
- V. Toscana: 62, Umbria: 3;
- VI. Lazio: 222, Abruzzo: 3; Sardegna: 5;
- VII. Campania: 17, Puglia: 10, Basilicata 1; Calabria: 3, Sicilia: 11.

Requisito g)

mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Agli atti risulta copia del Certificato Generale del Casellario Giudiziale del presidente della AIGI al 10 marzo 2010, da cui risulta NULLA.

Riscontro

PARAGRAFO 1

L'associazione AIGI, in base alla documentazione allegata, **appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a); b); d); e); f); g).**

In merito alla precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, si evidenzia che nello statuto solo per una tipologia di socio (ossia ordinario) è previsto il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea in giurisprudenza) unitamente ad un ben definito curriculum.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto e non svolgono per statuto l'attività di giurista di impresa. Parimenti, si segnala la limitazione ai soli soci ordinari dell'obbligo formazione permanente e/o dell'aggiornamento continuo.

Non risulta in possesso del requisito di cui alla lett. c), relativo all'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari poiché non risulta agli atti l'elenco dei soci per i previsti quattro anni consecutivi.

In data 4 settembre 2012, è stata inoltrata dall'Ufficio una nota avente ad oggetto la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui sopra, ossia i suddetti elenchi dei soci.

Il termine ultimo per il relativo riscontro è stato indicato nel 20 settembre 2012.

Tale documentazione integrativa è pervenuta all'Ufficio il 19 ottobre 2012.

PARAGRAFO 2

A seguito dell'esame della documentazione integrativa pervenuta, l'associazione AIGI, in base alla documentazione allegata, **appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a); b); c); d); e); f); g).**

Quale ultimo punto, si conferma l'eliminazione dal sito di ogni possibile riferimento dell'associazione a banche dati/elenchi/registri presso il CNEL.

L'ufficio conclude con la proposta di un orientamento positivo, predisponendo tutto il dossier per la riunione della Commissione istruttoria II del 24 ottobre 2012.

In tale seduta la Commissione II ha deciso per un supplemento di istruttoria, finalizzato alla verifica di assenza di sovrapposizione con albi e ordini.

L'Ufficio ha richiesto per le vie brevi in data 26 ottobre 2012 l'attestazione che nessuno degli iscritti sia un professionista che esercita la professione di avvocato.

Riscontro definitivo

In data 31 ottobre 2012 l'AIGI ha inoltrato una dichiarazione sostitutiva in cui sono evidenziate le condizioni affinché non ci sia sovrapposizione tra i soci ordinari AIGI e coloro che esercitano la professione di Avvocato.

L'ufficio conferma l'originaria proposta di un orientamento positivo, dato il possesso di tutti i requisiti; predispone il dossier completo per la riunione della Commissione istruttoria II di novembre 2012.

Nella seduta del 22 novembre 2012, la Commissione ha definitivamente espresso un orientamento positivo.